

S P I E G A Z I O N E.

Vedi il Cap. seguente.

Sopra questo Capitolo vedi il Targ. Ponderat. marit. cap. 17. sub num. 8. & cap. 22. num. 10.

Quando la nave si venderà in terra d'infideli.

Cap. 149.

SE nave o navilio si venderà in terra d'infideli, il patron del navilio debba dar navilio, & vettovaglia a' marinari insino che siano in terra de' Christiani, dove possono havere ricapito.

S P I E G A Z I O N E.

De' foprad. due Capitoli.

VEndendosi la Nave a qualcheduno, che non fosse Partecipe, si dee tutto il salario a' Marinari, e restano essi liberi dal servizio. Che se non volessero andar colla Nave, il venditore è tenuto a far loro le spese insin che sieno tornati al luogo, donde prima partirono. E se la Nave si venderà in luogo d'Infideli, il suddetto Padrone, e Venditore dee provvedere i Marinari di bastimento, e vettovaglie, finchè sieno in terra di Cristiani, ove possano aver ricapito.

Su questo Capitolo vedi il de Vicq. ad Weitsen de Avariis verb. non haberi. Et Targ. Ponder. marit. cap. 17. sub n. 9.

Di marinaio che avesse paura.

Cap. 150.

SE per ventura sarà accordato marinaio in forma di Cartolario, che dicesse nell'accordo che ci fusse fatto alcun patto secondo che il patrone della nave, o avesse fatto scriver con volontà del Marinaio, che se lui fusse timido in alcun loco, & che il detto Marinaio dubitasse d'andarci, il patrone della Nave debba dare la metà del